

OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNALE STAGIONE 2017/2018

Premesso e rilevato come:

I Comuni della Valle di Sole, da alcuni anni, abbiano dimostrato di credere nella validità della soluzione del trasporto pubblico, anche in chiave turistica, al punto di aver portato avanti detta scelta onde ridurre il traffico veicolare circolante nei paesi, visto come fonte di inquinamento acustico e dell'aria e, per altro verso, per ovviare al problema conosciuto da molti comuni e rappresentato dal non riuscire ad offrire adeguate aree a parcheggio sia nei centri abitati che nei luoghi di maggiore afflusso turistico (es. impianti di risalita, strutture sportive o culturali, ecc..).

In questo senso già in passato i Comuni hanno portato avanti positive esperienze, contribuendo anche finanziariamente all'organizzazione di un servizio di trasporto urbano e turistico, denominato "Servizio nevebus".

Tale servizio ha offerto e potrà offrire notevoli vantaggi anche in considerazione del fatto che sarà attivato durante una stagione, quella invernale, caratterizzata talvolta da una difficile percorribilità delle strade tanto che, in dette situazioni, la conseguente riduzione degli autoveicoli circolanti rappresenta una importante opportunità per elevare la sicurezza delle ns. strade e di chi vi transita.

In attuazione della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), anche quest'anno i Comuni di Comunità di Comemmazzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio, con l'aggiunta di quelli di Caldes, Rabbi e Terzolas che vi hanno aderito onde partecipare ad un progetto riconosciuto come di Valle, hanno deciso di organizzare un servizio di trasporto urbano di tipo turistico per la stagione invernale entrante, tutto questo anche alla luce della deliberazione della Giunta Provinciale, n. 3319 del 30.12.2004, con la quale, all'ambito territoriale formato dai Comuni della Valle di Sole sopra citati, sono riconosciute le caratteristiche di connessione del servizio urbano con i servizi extraurbani presenti.

Per ragioni di maggior razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione i Comuni sopra elencati intendono coordinarsi ancora per assicurare sul territorio il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico, regolamentando i rispettivi rapporti a termini di apposita convenzione che, ai sensi dall'art. 59 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi, nonché le garanzie per lo svolgimento del quale il Comune di Malè assumerà il ruolo di soggetto di riferimento nella gestione di aspetti organizzativi e contabili del servizio stesso, con l'A.P.T nel ruolo esterno di collettore dei bisogni del tessuto economico, così da integrare al meglio le diverse esigenze ed esperienze.

E' stato quindi predisposto da parte del Comune di Malè ed accettato dai Comuni lo schema di convenzione, redatto ai sensi della normativa sopra citata, atto che allegato prevede la compartecipazione differenziata dei comuni in ragione di un piano di riparto dei costi che cerca di riconoscere i diversi vantaggi che i territori ricavano dall'articolazione del servizio come proposto.

Peraltro il progetto del servizio di trasporto pubblico urbano turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2017/2018, dopo la positiva esperienza fatta nelle passate stagioni invernali, con l'obiettivo di migliorarne la funzionalità, va ora nella direzione di introdurre nuovi principi del servizio come definiti per la nuova stagione tra gli attori di cui sopra, di concerto con Trentino Trasporti Esercizio.

Da atto come il tavolo di lavoro finalizzato appunto a definire una riformulazione del servizio di trasporto urbano turistico per la stagione invernale entrante ha riprogettato la sua articolazione trasformando le precedenti linee e corse, giudicate tali da non permettere un reale interscambio tra le località del territorio in un servizio integrato tra trasporto rotabile e su ruota.

Le nuove quattro linee, tutte con capolinea a Daolasa di Commezzadura, che diventa un hub per i servizi SKIBUS, TRENO e FUNIVIE, servono le località Passo Tonale, Pejo, Folgarida e Madonna di Campiglio, Malè. L'ospite e il residente potranno raggiungere tutte le località con un servizio diretto o grazie al sistema di interscambi presso l'hub di Daolasa. Nel nuovo progetto tutte le località risultano collegate con maggiore frequenza, con un innalzamento generale della qualità del servizio. Inoltre la bassa Valle, da Malè e Monclassico, risulterà ora collegata con Daolasa con un servizio porta a porta presso le principali strutture ricettive, con l'obiettivo di diminuire sensibilmente l'utilizzo delle navette private degli hotel, riducendo le emissioni, il traffico e aumentando la qualità ambientale e la sicurezza per il turista.

Peraltro l'A.P.T. Valli di Sole, Pejo e Rabbi S.C.p.A., pur avendo assunto un ruolo diverso rispetto al passato, si pone ancora quale soggetto privato comunque interessato all'iniziativa, esprimendo ciò con la già manifestata volontà di sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione con il Comune capofila, contratto che già concordato nei contenuti definisce in termini economici un intervento che tiene conto e declina il ruolo dalla stessa esercitato quale soggetto di riferimento dei bisogni di promozione di una offerta turistica locale, valutati i vantaggi che al territorio ed ai suoi operatori ne derivano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso e rilevato;

Dato atto che il Consiglio comunale con delibera n. 41 di data 27.11.2008 aveva approvato lo schema di convenzione per la "governance" di "Trentino Trasporti Esercizio S.p.a." quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Richiamato ancora l'art. 10, comma 7 della L.P.6/04, ove è espressamente contemplata detta ipotesi tra quelle consentite per l'affidano in gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché per l'erogazione di un servizio pubblico, com'è nel caso di specie, tanto da risultare coerente la scelta che oggi si propone.

Ritenuto di privilegiare l'affido diretto per lo svolgimento di dette funzioni e servizi alle società a ciò costituite e per dette ragioni partecipate (L.P. 16/93 e 3/06), leggesi per il caso di specie Trentino Trasporti Esercizio spa.

Considerato tra l'altro che a termini di patto di adesione alla governance di T.T.E. sussiste un preciso obbligo di affidare alla stessa almeno un servizio i cui corrispettivi poi versati a titolo di compartecipazione assumono carattere contributivo tanto da risultare fuori campo IVA.

Visto lo schema di convenzione, allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Comune di Malè per regolare i rapporti tra i diversi soggetti partecipanti, ai sensi art. 59 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;

Vista la proposta del progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole ("Servizio Skibus") per la stagione invernale 2017/2018, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l'articolazione dell'orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta di schema di disciplinare di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune capofila e l'impresa di trasporto per la stagione invernale 2017/2018, allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, documento concordato nei contenuti anche grazie all'intervento del Servizio Trasporti della P.A.T.;

Ricordato che l'affido diretto del servizio in parola a Trentino Trasporti S.p.a. è affidamento in house, in quanto il Comune di Malè in data 19.11.2008 ha aderito alla nuova Società di sistema Trentino Trasporti Esercizio S.p.a., operativa a partire dal 1 gennaio 2009;

Considerato pertanto che in conformità al principio di economicità degli atti giuridici l'affido non contrattuale e in house a Trentino Trasporti S.p.a., dello svolgimento del servizio skibus per la stagione invernale 2017/2018, avviene grazie alla coincidente e preventiva adesione di tutti i comuni interessati alla nuova Società di sistema, Trentino Trasporti Esercizio S.p.a., con conseguente creazione del presupposto per la riconferma dell'incarico diretto;

Ritenuto tale iniziativa opportuna in relazione alla necessità di garantire un servizio pubblico di trasporto urbano alla Valle di Sole, sia pure limitato alla stagione turistica invernale, servizio che deve essere di carattere valligiano, quindi coordinato dal Comune di Malè ma partecipato anche dagli altri 11 Comuni aderenti e come tale sostenuto dall'Azienda per il Turismo Valli di Sole Peio e Rabbi per la sua valenza anche turistica;

Dato atto che nello schema di convenzione in approvazione è previsto che i comuni partecipanti all'iniziativa individuino appunto il Comune di Malè come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico e lo delegano ad incassare direttamente le quote relative all'eventuale trasferimento provinciale, così come dei compensi da sponsorizzazione che destinerà al progetto Neve Bus per abbattere gli oneri chiesti ai soggetti pubblici partecipanti e co-promotori;

Dopo la discussione di cui al verbale della seduta;

Ritenuto sussistere le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di definire gli ulteriori adempimenti necessari affinché il Servizio possa essere attivato nei termini programmati, termini ormai vicini.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, con attestazione copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visti l'art. 68 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto l'art. 59 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la L.P. n. 16/1993 che disciplina i servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento e in particolare l'art. 46 comma ;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Con voti favorevoli n. 10 contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico invernale per la stagione invernale 2017/2018, ai sensi della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 e s.m., in ragione delle previsioni di cui all’art. 68 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
2. Di approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra Comuni per la stagione invernale 2017/2018, ai sensi dall’art.59 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, nell’articolato di cui all’allegato “A”, formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di autorizzare il Sindaco pro - tempore alla stipula e sottoscrizione della citata convenzione nelle forme di legge.
4. Di dare atto che lo schema di convenzione di cui al punto 2) prevede che il Sindaco del Comune di Malè è autorizzato a sottoscrivere in nome e per conto dei Comuni partecipanti il disciplinare di servizio e il relativo progetto, approvati annualmente dai Comuni, con affido in house del Servizio a Trentino Esercizio Spa.
5. Di dare atto, altresì, che lo schema di convenzione dianzi citato prevede che i comuni partecipanti all’iniziativa individuano il Comune di Malè come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico e lo delegano ad incassare direttamente le quote relative all’eventuale trasferimento finanziario provinciale, così come quelle derivanti da contratto di sponsorizzazione da destinare al pagamento del servizio, in concorso dei Comuni stessi e per le quote indicate di spettanza.
6. Di approvare il progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2017/2018, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l’articolazione dell’orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”,

quale parte integrante e sostanziale.

7. Di approvare, altresì, lo schema di disciplinare di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune capofila e l'impresa di trasporto per la stagione invernale 2017/2018, allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
8. Di dare atto che per la stagione invernale 2017/2018 le tariffe siano pari a zero, quindi senza previsioni di ricavi, volendone confermare la gratuità cosicché diventi strumento utile per sviluppare una nuova mentalità sia tra i residenti che i turisti, rafforzando l'immagine di un territorio che presta sempre particolare attenzione ai valori ambientali.
9. Di dare atto che la somma presunta di €. 19.566,03 a carico del Comune di Ossana, verrà corrisposta a titolo di contributo al Comune di Malè, ai sensi dell'art. 3 della convenzione e sarà imputato al cap. 2515 bilancio pluriennale 2018 con esigibilità nel 2018, autorizzando il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione e alla eliminazione di eventuali economie di spese a seguito di presentazione del rendiconto finanziario da parte del Comune capofila.
10. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
10. Di dare atto che alla presente deliberazione va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

Con voti favorevoli n. 10 contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa.